

Publicato il 16/11/2020

N. 12022/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12636/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12636 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina n. 48;

contro

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Calò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Pasubio, 11;

Commissione D'Esame Nominata c/o A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata non costituita in giudizio;

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Collacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento pubblicato il -OMISSIS-dall'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata per effetto del quale il ricorrente non è stato inserito nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a n.-OMISSIS- posti di Dirigente **Medico** disciplina di Cardiologia, con la riserva di n.11 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 543, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali a tale provvedimento anche sconosciuti al ricorrente, ivi compresi il verbale della Commissione d'esame relativo alla valutazione della prova scritta del medesimo ricorrente ed i criteri di valutazione delle prove scritte adottati dalla medesima Commissione; nonché, sempre in via cautelare, per l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere la prova pratica del suddetto concorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 novembre 2019:

per l'annullamento degli stessi provvedimenti sotto profili diversi;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 10\1\2020:

Per l'annullamento, oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con il I atto di motivi aggiunti, anche del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico straordinario a -OMISSIS- posti di Dirigente **Medico** – disciplina di cardiologia indetto dall'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma con deliberazioni n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il dott. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a n.-OMISSIS- posti di Dirigente **Medico** disciplina di Cardiologia, con la riserva di n. 11 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 543, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 indetto dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata nella qualità di Azienda capofila delle ulteriori undici Aziende Aggregate esistenti nella Regione Lazio.

Ha superato la prova preselettiva, collocandosi -OMISSIS- in graduatoria su 65 ammessi alla prova scritta, con il punteggio di-OMISSIS-su 30, ed è stato quindi ammesso alla prova scritta tenutasi il -OMISSIS-.

Con provvedimento pubblicato il -OMISSIS-non è stato inserito nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica che si sarebbe svolta il successivo -OMISSIS-.

Avverso detto provvedimento, pur senza essere ancora a conoscenza delle ragioni della mancata ammissioni, è insorto con il ricorso in esame, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti.

A sostegno della propria domanda, ha articolato il seguente motivo di diritto: *“Violazione e falsa applicazione DPR 483/1997. Violazione legge n. 241/1990. Violazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del giusto procedimento per la valutazione delle prove d'esame. Motivazione insufficiente e perplessa. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento, irragionevolezza”*.

Con decreto *inaudita altera parte* n. 6784 del 22 ottobre 2019, è stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, “*considerato che le esigenze cautelari, le sole apprezzabili in sede di tutela presidenziale urgente, possono ritenersi da un lato sussistenti, dall'altro non altrimenti tutelabili, alla luce della proposizione “al buio” del gravame con riserva di motivi aggiunti una volta conosciuti gli atti di causa*”.

In data 7 novembre 2019, il dott. -OMISSIS- ha proposto ricorso per motivi aggiunti, rappresentando di aver superato anche la prova pratica (con un punteggio di -OMISSIS-/30,00) ed articolando la seguente censura: “*Violazione artt. 7 e 14 DPR 483/1997. Eccesso di potere per le ragioni di cui ai precedenti motivi di ricorso. Difetto di motivazione. Arbitrarietà*”.

Si sono costituite l'Azienda Ospedaliera e la Regione Lazio, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e concludendo per il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata confermata la misura cautelare già concessa.

Nelle more del giudizio, il Dott. -OMISSIS- ha superato anche la prova orale, conseguendo un punteggio pari a -OMISSIS-/30,00.

La Commissione esaminatrice, nel rispetto del termine di cui al citato art. 1, 543° comma, Legge n. 208/2015 (come modificato dall'art. 20, 10° comma, D. Lgs. n. 75/2017), con verbale n. 19 del 10 dicembre 2019, ha proceduto a redigere la graduatoria finale (seppur, per ragioni legate alla pendenza del presente e di ulteriori contenziosi, con l'inserimento anche dei candidati ammessi “*con riserva*”) - approvata dall'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 413/DG del 31 dicembre 2019 – rilevando che: “*il ricorrente di cui al ricorso n. 12636/2019 nelle more di decisione giudiziale, è posto separato dalla graduatoria non disponendo di un punteggio relativo alla prova scritta diverso da quello – insufficiente ed oggetto di impugnativa innanzi al TAR Roma – attribuito*

dalla Commissione medesima, con riserva di adozione degli opportuni provvedimenti all'esito del giudizio in questione”.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, l'odierno esponente ha impugnato anche detto verbale n. 19 del 10 dicembre 2019, chiedendone l'annullamento e formulando il seguente motivo di diritto: *“Violazione art. 1, comma 543, legge 208/2015 e art. 20, comma X, DLGS 75/2017. Motivazione erronea e perplessa. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento”.*

All'udienza del 27 ottobre 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Si procede preliminarmente con lo scrutinio del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, che per comunanza delle censure posso essere esaminati congiuntamente.

I ricorsi sono infondati e non possono essere accolti per le ragioni che si vengono ad illustrare.

In buona sostanza, il dott. -OMISSIS-lamenta che la decisione della Commissione sarebbe irragionevole ed ingiusta e si baserebbe su presupposti inesistenti. La motivazione sarebbe insufficiente, attesa l'inesistenza di criteri prefissati dalla Commissione per la Valutazione degli elaborati e l'inesistenza di un concreto giudizio valutativo.

In realtà le affermazioni del ricorrente sono contraddette dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti in causa, dalla quale si evince che la Commissione Esaminatrice: ha stabilito i criteri di massima per la valutazione della prova scritta e l'attribuzione dei punteggi ai candidati in conformità a quanto previsto dall'art. 9, 3° e 4° comma, D.P.R. n. 483/1997; si è riservata espressamente la possibilità di valutare nel complesso la prova scritta per mezzo dell'individuazione di una sola votazione numerica; ha attribuito al -OMISSIS- per la prova scritta il punteggio – insufficiente – di -OMISSIS-/30.

In particolare, nel verbale n. -OMISSIS--, nel paragrafo “*Espletamento della prova scritta*” si legge che: “*Per la prova scritta, la Commissione, immediatamente prima dell’inizio della prova concorsuale, decide di attribuire un unico punteggio risultante dalla valutazione delle risposte ai tre quesiti posti. La valutazione riguarda essenzialmente la possibilità di gestire le condizioni cliniche, a cui i quesiti si riferiscono, in base alle risposte date dal candidato*”.

Inoltre, nel successivo verbale n. -OMISSIS-, all’esito della correzione dei compiti, è stato attribuito al dott. -OMISSIS-, per la prova scritta, il punteggio di -OMISSIS-/30.

Orbene, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che, “*in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazioni e segni grafici*” (*ex multis*: C. di St. n. 5743/2020).

Il punteggio numerico, invero, è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’ art. 3, l. n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire *ab externo* la motivazione dei giudizi.

La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione

nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (in tal senso, TAR Roma n. 7408/2020).

Inoltre, secondo orientamento pacifico in giurisprudenza, l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso è espressione dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano *ictu oculi* inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (*ex multis*: T.A.R. Milano n. 1614/2020).

E' stato ulteriormente precisato che *“sono inammissibili le doglianze prospettate avverso i voti assegnati ad un candidato nelle prove, interferendo le stesse nel merito delle valutazioni tecnico - discrezionali riservate alla Commissione esaminatrice, senza riuscire in alcun modo a dimostrarne l'asserita erroneità in relazione ai criteri di valutazione impiegati e al correlato procedimento applicativo eseguito”* (T.A.R. Milano n. 11-OMISSIS-/2020).

Alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, nonché della documentazione versata in atti che prova sia la predeterminazione dei criteri di valutazione che l'attribuzione del punteggio, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati infondati.

3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, viene chiesto l'annullamento del verbale n. 19 del 10 dicembre 2019 della Commissione esaminatrice, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria di concorso.

In particolare, l'odierno ricorrente ha dedotto l'illegittimità della decisione della Commissione di procedere, nelle more della definizione dei vari giudizi incardinati innanzi a codesto Ecc.mo TAR in merito al concorso pubblico in esame, all'approvazione di due graduatorie: la prima, nella quale non sono stati contemplati i soggetti che hanno proposto ricorso avverso alcuni dei

provvedimenti precedentemente assunti dalla medesima Commissione; la seconda, laddove, invece, sono stati inclusi anche i predetti soggetti.

Il Dott. -OMISSIS-, inoltre, ha censurato anche la decisione della Commissione di non inserire lo stesso in nessuna delle predette graduatorie.

Il Collegio rileva innanzitutto l'improcedibilità del ricorso *de quo* per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, respinto il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, accertata quindi la legittimità del provvedimento pubblicato il -OMISSIS-dall'Azienda Ospedaliera per effetto del quale il ricorrente non è stato inserito nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica del concorso pubblico, si ritiene che sia venuto meno l'interesse all'impugnazione della graduatoria, atteso che il dott. -OMISSIS-non può conseguire nessuna utilità da un eventuale annullamento della stessa.

Peraltro, il ricorso *de quo* deve essere ritenuto improcedibile anche in considerazione della mancata impugnazione della determina n. 413 del 31 dicembre 2019 con la quale l'Azienda ospedaliera ha proceduto ad approvare la graduatoria stilata dalla Commissione, atteso che, in effetti, è quest'ultimo l'atto conclusivo del procedimento e, dunque, astrattamente idoneo ad arrecare pregiudizio nella sfera giuridica del ricorrente.

Ad ogni modo, il ricorso si palesa anche infondato.

Innanzitutto, deve essere evidenziato che nel verbale impugnato, si legge testualmente che *“considerato anche l'obbligo di terminare la procedura concorsuale improrogabilmente entro il mese di dicembre 2019 – obbligo che deriva dall'art.1, comma 543, della Legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i. nonché dall'art. 20, comma IO, D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017, la Commissione stabilisce di redigere la graduatoria finale di merito, in due versioni, la prima senza la presenza dei ricorrenti, la seconda con la presenza dei ricorrenti, nelle more delle definizioni dei singoli ricorsi”*.

Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto opportuno concludere il concorso in esame nei termini prescritti dal legislatore, onde evitare di incorrere in sanzioni.

Inoltre, nella Delibera n. 413 del 31 dicembre 2019, con la quale, come visto, l'Azienda ha approvato le predette graduatorie, viene dato conto del ricorso pendente innanzi a questo TAR dal -OMISSIS-e viene specificato che *“il ricorrente di cui al ricorso n.12636/2019, nelle more di decisione giudiziale, è posto separato dalla graduatoria non disponendo di un punteggio relativo alla prova scritta diverso da quello - insufficiente ed oggetto di impugnativa innanzi al TAR Roma - attribuito dalla Commissione medesima, con riserva di adozione degli opportuni provvedimenti all'esito del giudizio in questione”*.

L'Azienda, quindi, si è riservata di apportare le opportune modifiche all'esito del giudizio.

Ritiene pertanto il Collegio che l'Azienda abbia operato nel rispetto delle norme di legge.

4. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il Collegio respinge il ricorso introduttivo del giudizio ed entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.

5. Attesa la complessità interpretativa propria della problematica trattata, il Collegio ritiene che le spese del presente grado di giudizio vadano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a

tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.